

# **COMUNE DI MONTESILVANO**

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI GEMELLAGGI E RELAZIONI INTERNAZIONALI CON CITTÀ E TERRITORI**

## Premessa

Per quanto il processo di costruzione dell'Unione Europea, dopo la seconda guerra mondiale, parta dalla necessità di garantire al continente europeo prima di tutto la pace, un ordine politico e uno sviluppo economico duraturi, non si può negare che l'idea di costruire un'Europa economica e istituzionale nasca contestualmente al primario bisogno di costruire una "Europa dei popoli".

Infatti, lo sviluppo, l'occupazione e il benessere sono aspetti fondamentali, ma non sufficienti a garantire una crescita equilibrata e sostenibile.

Partendo da queste considerazioni il movimento per i gemellaggi è nato subito dopo il 1945 con il sostegno appassionato dei Sindaci e dei cittadini che promisero solennemente che l'Europa non sarebbe stata mai più dilaniata dalla guerra; la maggior parte dei gemellaggi, infatti, fu stipulata fra città di Paesi che, fino a poco tempo prima, erano stati divisi dalla guerra.

Nel 1951 la promozione dei gemellaggi divenne una delle priorità principali dell'allora Consiglio dei Comuni d'Europa e negli anni '50 si assistette a un grande incremento del numero di città europee gemellate.

Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura, di grande attualità e validità ancora oggi, pur di fronte a un contesto storico, politico, sociale ed economico diverso rispetto a quello del secondo dopoguerra, è necessario che popoli e comunità diversi, per tradizione, lingua e cultura, riescano a crescere insieme conoscendosi, confrontandosi e realizzando sogni e progetti condivisi.

Tale volontà viene espressa chiaramente già nel trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 laddove, a partire dal preambolo del trattato, viene espressa chiaramente la determinazione a "porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei".

Questo obiettivo viene riconfermato con il trattato di Maastricht del 1992 e ribadito, dopo di esso, in tutti i documenti e nelle politiche messe in atto dall'Unione europea; riaffermato con forza e solennità nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" prima a Nizza il 7 dicembre del 2000 e poi, in versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre del 2007; riconfermato con forza dal trattato di Lisbona, sempre nel 2007, laddove si afferma che dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, pace e benessere dei popoli sono valori fondamentali dell'Unione europea.

Anche a livello mondiale, l'ONU ha incoraggiato i gemellaggi, considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate, fin dal 1964, anno della risoluzione 1028 (XXXVII) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.

Tale strumento di cooperazione ha assunto sempre più crescente importanza in un mondo contemporaneo dove la globalizzazione ha avvicinato e quasi eliminato le distanze e i confini, consentendo con relativa facilità e immediatezza il dialogo tra comunità un tempo lontanissime non solo geograficamente. Questo accorciamento delle distanze ha aperto nuovi scenari e opportunità di conoscenza, di collaborazione e di sviluppo sia per i soggetti economici, pubblici e privati, sia per gli attori della cooperazione come le ONG (organizzazioni non governative) e le cosiddette "Reti di relazione" che, anche attraverso le moderne tecnologie della comunicazione e i social network, interagiscono concretamente e creano rapporti e legami tra diverse comunità.

## ART. 1 OBIETTIVI E STRUMENTI

Il Comune di Montesilvano (Pe) con questo regolamento si propone di riordinare i rapporti di gemellaggio e **patti di amicizia già esistenti**, nati nel corso degli anni con diverse città di varie parti del mondo e di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione, la cooperazione e **lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale di natura internazionale**, più o meno

vincolante. L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di favorire l'avvicinamento dei popoli sensibilizzando la cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e favorendone una sua larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative con particolare riguardo ai giovani e alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo ecc..

## **ART. 2**

### **RIFERIMENTO AI DIRITTI FONDAMENTALI**

Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali della città di Montesilvano (Pe) si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.






## **ART. 3**

### **DEFINIZIONE GENERALE DI RELAZIONE CON CITTÀ, COMUNITÀ E TERRITORI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI**

1. Il Comune di Montesilvano (Pe) ritiene che, per la propria comunità, sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, **caratteristiche demografiche**, culturali, economiche, storico-politiche, **per la presenza di comunità Montesilvanesi che presentano elementi di affinità con l'identità storico-antropologica della città di Montesilvano (Pe)**. Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo della cultura, dell'economia, **della scuola**, dell'università e della ricerca, dei servizi sociali e della sanità, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.

2. Le relazioni con città e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.

3. Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:

-  Patto di gemellaggio (Twinning);
-  Gemellaggio onorario (Honorary Twinning);
-  Patto di solidarietà (Solidarity Agreement);
-  Patto di amicizia (Friendship Agreement);
-  Accordo di partenariato (Partnership Agreement).

## **ART. 4**

### **PATTO DI GEMELLAGGIO (TWINNING)**

1. Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi. E' finalizzato alla condivisione di rapporti sociali, culturali ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.

2. Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Montesilvano (Pe) per affinità demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza in esse di comunità di origine latinense.

3. Su proposta del Tavolo permanente di coordinamento la Giunta Municipale, con deliberazione motivata, delibera la proposta di gemellaggio da sottoporre al Consiglio Comunale. Il Consiglio

Comunale delibera l'istituzione del Patto di gemellaggio e definisce le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

4. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 131 del 05/06/2003, due mesi prima della firma ufficiale del Patto di Gemellaggio, l'Amministrazione Comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero degli affari esteri e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti: a) Delibera del Consiglio Comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi; b) copia del testo del "Giuramento di gemellaggio" da sottoscrivere d'intesa con la città partner; c) il programma delle attività del gemellaggio; d) nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione Europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.

5. Tale obbligo di trasmissione è previsto dalla stessa L. n. 131/2003, anche per la sigla di protocolli di intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.

6. Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, e trascorsi due mesi dall'invio di cui sopra, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

7. **Per tutti i gemellaggi sarà costituito un unico Comitato di Gemellaggi** di cui all'art.13 cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale.

8. Ciascun Patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Giunta Municipale dopo **venti anni**. Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto. Dopo il primo rinnovo e trascorsi ulteriori **venti anni**, sarà il Consiglio Comunale a deliberare in merito al mantenimento del gemellaggio con un ulteriore rinnovo del Patto di gemellaggio o con la trasformazione in Gemellaggio onorario di cui all'art.5.

## **ART. 5**

### **GEMELLAGGIO ONORARIO (HONORARY TWINNING)**

1. Nel caso in cui il Patto di gemellaggio non venga riconfermato entro i termini e le modalità indicati nell'art. 4, di comune accordo con la città un tempo gemellata, viene concordato un "*Gemellaggio onorario*" tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che sono stati natura e sostanza del rapporto nel corso degli anni.

2. Il gemellaggio onorario non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città e ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza.

## **ART. 6**

### **PATTO DI SOLIDARIETA' (Solidarity Agreement)**

1. Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al sostegno, da parte della città di Montesilvano alla salvaguardia della loro libertà e delle loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

2. Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione, su proposta motivata della Giunta a seguito di impulso del Tavolo permanente di coordinamento.

3. Data la sua natura il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

4. Anche per il Patto di solidarietà vale la salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra la città di Montesilvano (Pe) e la singola realtà territoriale tramite il Gemellaggio onorario.

## **ART. 7**

### **PATTO DI AMICIZIA (FRIENDSHIP AGREEMENT)**

1. Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città e si prefigura in: una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio; una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.
2. Nel Patto di amicizia il Comune di Montesilvano (Pe), a condizione di reciprocità, si impegna a: favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale; dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini; favorire attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.
3. Su proposta del Tavolo permanente di coordinamento la Giunta Municipale con deliberazione motivata approva il Patto di amicizia. Il Patto viene confermato **ogni dieci anni** con delibera di Giunta che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.

## **ART. 8**

### **ACCORDO DI PARTENARIATO (PARTNERSHIP AGREEMENT)**

1. L'Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo (**massimo 5 anni**), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.
2. I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato con delibera di Giunta su proposta del Tavolo permanente di coordinamento.
3. Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

## **ART. 9**

### **REPORT SULLO STATO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI**

1. Al fine di monitorare lo stato delle diverse relazioni internazionali attivate dal Comune di Montesilvano (Pe) e di informare la cittadinanza sulle diverse attività sviluppate con le città o comunità territoriali il Sindaco, o l'Assessore alla Città Internazionale e Programmazione Europea, deve riferire al Consiglio comunale **almeno due volte** nell'ambito della durata ordinaria del mandato comunale (5 anni).

## **ART.10**

### **PROCEDURA DI CONFERMA E REVOCA**

1. Tutte le relazioni formalizzate sopra descritte (Patti di gemellaggio, Patti di solidarietà, Patti di amicizia o Accordi di partenariato) non confermati **entro 6 mesi dalla scadenza del termine** sono di diritto considerati decaduti per la città di Montesilvano (Pe).
2. I provvedimenti di revoca esplicita delle suddette relazioni formalizzate sono di competenza dell'organo che li istituisce, il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso di accertamento di gravi motivi o atti lesivi dei diritti umani condotti dalle autorità delle città con cui il Comune di Montesilvano (Pe) ha stipulato relazioni di carattere internazionale.

## **ART. 11 STIPULA**

1. Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di solidarietà, dei Patti di amicizia e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città interessate.
2. Il Sindaco del Comune di Montesilvano (Pe) può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività della delibera di Giunta o di Consiglio comunale con cui essi vengono istituiti e trascorsi i termini di cui all'art. 4.

## **ART. 12 TAVOLO PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELL'AZIONE INTERNAZIONALE DEL TERRITORIO DI MONTESILVANO**

1. Per favorire una attività di pianificazione e programmazione dei rapporti tra città che tenga conto delle priorità geografiche e di programmazione delle iniziative di carattere internazionale e che tenga altresì conto delle attività condotte da enti diversi a livello locale, **nonché delle proposte avanzate da cittadini singoli o associati**, viene costituito un Tavolo permanente di coordinamento che si propone di rappresentare un luogo inter-istituzionale di raccordo, consultazione, approfondimento e pianificazione a tutto campo per un'azione condivisa e coordinata di promozione del territorio di Montesilvano (Pe) a livello internazionale, con l'obiettivo di presentare proposte alla Giunta Municipale per l'avvio delle attività necessarie alla formalizzazione delle relazioni sopra descritte (Patti di gemellaggio, Patti di solidarietà, Patti di amicizia o Accordi di partenariato).
2. Ne fanno parte il Sindaco, l'Assessore alla città internazionale, l'Assessore al turismo, l'Assessore alle attività produttive, **due consiglieri di maggioranza e un consigliere di minoranza**.
3. La partecipazione al Tavolo permanente di coordinamento non prevede alcuna indennità, né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Tavolo permanente a carico del Comune di Montesilvano (Pe).
4. Il Tavolo permanente di coordinamento può coinvolgere, temporaneamente e a titolo gratuito, altri soggetti con esperienza in ambito internazionale, in base alle progettualità da sviluppare.

## **ART.13 COMITATO DI GEMELLAGGIO**

1. **Per tutti i gemellaggi sarà costituito un unico Comitato di gemellaggi** cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Tavolo permanente per il coordinamento.
2. Il Comitato di gemellaggio sarà composto dall'Assessore alla città internazionale con funzioni di Presidente del Comitato, **da due consiglieri di maggioranza ed uno delle minoranze** e, su indicazione del Sindaco, da rappresentanti delle varie realtà istituzionali locali e realtà associative **per un massimo di 8 persone**. Alle riunioni del Comitato partecipano, con funzione tecnica, funzionari dell'Amministrazione Comunale che si occupano specificatamente di relazioni internazionali per l'Ente. La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcuna indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Montesilvano (Pe).

3. Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative, può provvedere, tramite gli Uffici dell'Amministrazione preposti, **alla gestione di fondi a tal scopo destinati dal Comune, dalla Regione e dalla comunità europea**, da enti locali e soggetti giuridici pubblici e privati, e rapportarsi con tutti i soggetti territoriali specificatamente interessati al gemellaggio.

4. In stretto rapporto con gli uffici dell'Amministrazione che si occupano di relazioni internazionali (Gabinetto del Sindaco, Servizio politiche giovanili, Servizio città internazionale e politiche europee, Segreterie degli Assessorati per aree di competenza), il Comitato si attiva, inoltre, nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.

5. Il Presidente del Comitato, con specifica delega del Sindaco, può, per particolari funzioni di carattere operativo, rappresentare il Comune di Montesilvano (Pe) in attività che comportino un più stretto rapporto tra città legate da gemellaggio.

6. Nello svolgimento dei propri lavori, il Comitato di gemellaggio può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, e a carattere temporaneo, dell'apporto di esperti, **associazioni di categoria, istituzioni scolastiche e rappresentanti del mondo imprenditoriale, che, per competenza, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.**

## **ART. 14 DOTAZIONI**

Il bilancio del Comune di Montesilvano deve prevedere specifico Capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'Amministrazione Comunale si adopera per sviluppare costantemente attraverso attività quali, a esempio, sponsorizzazioni, promozione di mostre, iniziative culturali ed espositive **ed attività di gemellaggio con altri paesi.**

La macrostruttura organizzativa del Comune di Montesilvano deve contemplare la presenza e l'attività di una unità operativa (ufficio), con specifiche attribuzioni in materia di Gemellaggi e cooperazione.

Tale competente ufficio è dotato di personale adeguato per la continuità e qualità dell'attività svolta e agirà in stretta collaborazione con l'Ufficio di Staff del Sindaco e con la Segreteria Generale.

## **ART. 15 AMBASCIATORE DELLA CITTA' DI MONTESILVANO**

Il Sindaco, informandone la Giunta Comunale e la competente Commissione Consigliare permanente, può attribuire il riconoscimento di "Ambasciatore ideale della città di Montesilvano" a una o più personalità che hanno concorso in modo incisivo e riconosciuto ad illustrare l'iniziativa di Montesilvano per creare e rafforzare i rapporti con città gemelle o legate da patti di amicizia e fratellanza.

Il riconoscimento è simbolicamente testimoniato da una targa caratterizzata da elementi distintivi delle Città gemelle, ovvero legate da patto di amicizia o di fratellanza.

## **ART. 16 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.